



**COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

—\*—

***Settore II° Tecnico Manutentivo***

---

☎ 090.9931481 📠 090.9931318 📠 98041 - Monforte S. G. - Via Immacolata E-mail [utc.comunemonfortesg.virgilio.it](mailto:utc.comunemonfortesg.virgilio.it)

**REGOLAMENTO FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA**

*(art. 40 comma 4 bis L.R. 06.04.1996 Nr. 16 – D.P. n. 297 del 4/06/08)*

Monforte San Giorgio, lì 28 Maggio 2009

**VISTO: IL SINDACO**  
*(Nino ROMANZO)*

**IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO**  
*(Geom. Giuseppe GALEANO)*

## **Art. 1**

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Per il periodo che decorre dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno, salvo diverse disposizioni che verranno emanate con apposite ordinanze sindacali è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- a) di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli nei boschi (o comunque alberati), nei terreni cespugliati o ricoperti di alta o bassa vegetazione in genere;*
- b) di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati;*
- c) di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati o comunque ricoperti di vegetazione;*
- d) bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;*
- e) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;*
- f) usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.*

## **Art. 2**

Tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni confinanti con strade comunali e provinciali, asfaltate o sterrate, ricadenti all'interno del territorio comunale di questo Ente, dovranno provvedere, a loro cura e spese, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sombre da covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed alla falciatura delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli delle strade e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

## **Art. 3**

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt.10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

E' obbligatorio incominciare la falciatura delle messi dalle aree che si trovano più vicino alle strade pubbliche.

Le messi, appena falciate, devono essere trasportate nelle aie.

#### **Art. 4**

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio tutti i proprietari, possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo le strade pubbliche e private, in prossimità dei fabbricati destinati a civile abitazione ed a scopo agricolo, nonché in prossimità dei confini di proprietà, fino ad una profondità non inferiore a metri dieci a cura e spese del proprietario del terreno.

#### **Art. 5**

Nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, oltre la distanza di ml 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme.;
- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc. , solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt.10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

#### **Art. 6**

Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

#### **Art. 7**

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

#### **Art. 8**

Nelle aie, devono essere osservate le seguenti norme:

- a)- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di sei metri;*
- b)- il tubo di scarico dei motori termici, dovrà essere munito di schermo parafaville;*
- c)- il combustibile per alimentare i motori di cui al punto "b", dovrà essere posto ad una distanza non minore di metri dieci dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia;*
- d)- il rifornimento del combustibile ai trattori o mietitrebbiatrici, dovrà essere effettuato a motore spento;*
- e)- sulle macchine mietitrebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere per classi d'incendio "A-B-C" di almeno dieci litri e, per ogni trattore, uno a schiumogeno di almeno otto litri;*

- f)- si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine mietitrebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;
- g)- dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia, cartelli con la dicitura. "vietato fumare e accendere fiamme libere";
- h)- oltre alle norme anzidette i proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, col fine di evitare ogni propagazione di incendio. Nelle giornate ventose e di eccessivo caldo, la vigilanza dovrà essere intensificata.

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a tali strutture una zona di rispetto sgombra completamente di foglie, rami, sterpi, etc., per un raggio di almeno dieci metri.

#### **Art. 9**

I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

#### **Art. 10**

Chiunque avvista un incendio o tema che, per le specifiche circostanze ambientali, possa sfuggire al controllo e propagarsi, è obbligato a dare immediato avviso al Corpo Forestale anche mediante il numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco anche mediante il numero verde "115" e alle Autorità locali (*Polizia Municipale, Carabinieri, Sindaco, Ufficio Comunale di Protezione Civile*).

#### **Art. 11**

Le sterpaglie, la vegetazione in genere ed i rifiuti persistenti all'interno di tutte le aree libere ricadenti all'interno dei centri abitati o confinante con essi, nonché in prossimità di fabbricati destinati a civile abitazione o ad altra destinazione urbanistica, devono essere completamente eliminati a cura e spese del proprietario del terreno.

In caso di inadempienza riscontrata dagli organi comunali, previa emanazione di ordinanza sindacale, tutte le opere di decespugliamento necessarie per mettere in sicurezza la zona, verranno eseguite d'Ufficio con imputazione di tutte le spese nascenti alla ditta proprietaria dell'immobile.

#### **Art. 12**

Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate penalmente (*artt. 423, 423 bis e 449 c.p.*) ed amministrativamente come segue:

- a) chi non ha provveduto alla pulitura delle scarpate che prospettano su strade pubbliche ed al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale, è prevista una sanzione di **€ 129,11** oltre al rimborso delle spese di pulitura eseguite d'ufficio;
- b) chi non allontana immediatamente dalle scarpate e dai cigli della strada i residui provenienti dalla pulitura delle campagne per depositarle ed eventualmente distruggerli, se ne ricorrono le caratteristiche e possibilità, è prevista una sanzione amministrativa da **€ 52,00 a € 103,30**;
- c) chi non osserva le cautele e le norme di prevenzione di cui all'art. 3, è punito con la sanzione amministrativa da **€ 77,47 a € 129,11**;
- d) chi viola gli articoli **1 e 8 (accensione fuochi)** senza che al fatto conseguano incendi, è punito con la sanzione da **€ 103,30 a € 154,94**;

- e) chi provoca incendi, ai sensi dell'art.40, comma 3, della L.R. n°16 del 06 Aprile 1996, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 52,00 a € 258,23** per ettaro o frazione di ettaro incendiato. Sono fatte salve ulteriori sanzioni civili e penali se il fatto costituisce danno più grave nei confronti della pubblica collettività e/o di terzi;
- f) in ogni caso, si applicano le sanzioni previste dal vigente codice penale ed in particolare quanto disposto:
  - **Art. 423 del C.P. – Incendio** – Chiunque cagiona un incendio è **punito con la reclusione da tre a sette anni**. *La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo l'incolumità pubblica.*
  - **Art. 449 del C.P. – Chiunque cagiona per colpa un incendio ...è punito con la reclusione da uno a cinque anni.**

La Sanzione è irrogata, secondo le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, con provvedimento del Sindaco.

### **Art. 13**

Al regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

### **Art. 14**

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua ripubblicazione, dopo che la relativa delibera di approvazione sarà divenuta esecutiva.